

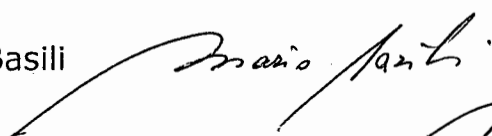
Per quanto concerne l'organizzazione aziendale, la situazione finanziaria generale, il contenzioso in essere, le consulenze attivate, le transazioni concluse e le criticità ad esse connesse, il Collegio Sindacale ha ampiamente riportato nelle pagine precedenti le proprie osservazioni.

Nei contenuti di quanto sopra rappresentato è, pertanto, il parere favorevole di questo Collegio Sindacale all'approvazione del bilancio d'esercizio 2006 dell'ANAS spa, che nel progetto approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2007 espone un risultato negativo di €426.595.642.

Roma, 11 giugno 2007

Il Collegio Sindacale

Il Presidente Prof.dott. Mario Basili



Il Sindaco Rag.Comm.sta Renato Castaldo

Il Sindaco Prof.dott. Roberto Serrentino



Relazione della società di revisione ai sensi dell'art. 2409-ter del Codice Civile

All'Azionista
dell'ANAS S.p.A.

- 1 Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'ANAS S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2006. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori dell'ANAS S.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
- 2 Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. La responsabilità del lavoro di revisione contabile del bilancio di una società collegata, per quanto riguarda l'importo della partecipazione che rappresenta il 29,7% e lo 0,3% rispettivamente della voce partecipazioni e del totale attivo, è di altro revisore.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 7 luglio 2006 e 7 febbraio 2007 per i soli paragrafi 1 bis, 5.1, 5.2 e 6.

- 3 A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio dell'ANAS S.p.A. al 31 dicembre 2006 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
- 4 Si richiama l'attenzione sull'informativa fornita dagli amministratori nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione sui seguenti aspetti:
 - 4.1 Nel corso dell'esercizio 2006, la Società si è venuta a trovare, in talune occasioni, in uno stato di tensione finanziaria.

Gli amministratori hanno indicato nella relazione sulla gestione, le azioni intraprese e quelle da intraprendere per garantire all'ANAS S.p.A. la continuità operativa, gestionale e finanziaria della Società.

- 4.2 Al 31 dicembre 2006, nel passivo dello stato patrimoniale risulta iscritto per un importo residuo di €7.777 milioni il Fondo Speciale ex articolo 7, comma 1 quater, della Legge 178/2002. Tale Fondo Speciale è stato costituito, a valere sul netto patrimoniale, per l'importo corrispondente al valore dei residui passivi, pari ad €9.669 milioni, conferiti alla Società nell'esercizio 2003, in esecuzione della menzionata Legge, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio D.M. 5 agosto 2003.

Detto Fondo Speciale, secondo il disposto della suddetta Legge, è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, ed al mantenimento della rete stradale e autostradale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria.

Nel corso dell'esercizio 2006 il fondo in parola è stato utilizzato per €363 milioni, in applicazione della Legge 178/2002, secondo le modalità indicate dagli amministratori nella nota integrativa.

- 4.3 La Società ha in essere controversie ed altre situazioni di incertezza, principalmente in materia di appalti, responsabilità civile e di natura patrimoniale dalla cui definizione potrebbero derivare significativi oneri che, tuttavia, non sono al momento oggettivamente quantificabili.
- 4.4 La Società, pur in presenza di una partecipazione di controllo, non ha predisposto il bilancio consolidato avvalendosi della clausola di esclusione prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 127/1991.

Nella nota integrativa vengono evidenziati gli effetti che sarebbero derivati sul bilancio dall'applicazione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate.

Roma, 22 giugno 2007

KPMG S.p.A.



Marco Maffei
Socio

Allegato "B"/Rogito 16145

"ANAS S.p.A."

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

1.1 La società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS" ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche, è regolata dal presente statuto.

1.2 La società è organismo di diritto pubblico, ai sensi dei decreti legislativi 358/92 e 157/95, e dell'art. 2, co. 7, lett. a), della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 La società ha per oggetto l'espletamento delle seguenti attività, da eseguirsi in regime di concessione, ove previsto dalla legislazione vigente:

- a) gestire e mantenere la rete stradale e autostradale nazionale individuata ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e realizzare il suo progressivo miglioramento ed adeguamento, anche per quanto attiene agli aspetti connessi alla sicurezza stradale;
- b) costruire nuove strade ed autostrade, anche a pedaggio;
- c) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione degli interventi affidati in concessione a terzi e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
- d) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio della rete stradale ed autostradale nazionale;
- e) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché adottare tutte le iniziative ritenute necessarie per la tutela del traffico ai fini della sicurezza della rete stradale ed autostradale nazionale;

f) esercitare, per la rete stradale ed autostradale nazionale, i diritti ed i poteri dell'ente proprietario;

g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione;

h) espletare, mediante proprio personale, i compiti di cui al comma 3 dell'art.12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e dell'art.23 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495.

2.2 Rientra altresì nell'oggetto sociale l'espletamento delle ulteriori attività oggetto di affidamento di cui agli articoli 98 e 99 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 e successiva normativa di attuazione.

2.3 Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì:

a) operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, anche intermodali, nonché le ulteriori attività di cui all'art. 2.1, in quanto compatibili.

b) effettuare in Italia e all'estero consulenze, studi, ricerche, servizi anche di ingegneria nel settore delle infrastrutture di trasporto, anche intermodali.

c) operare in Italia e all'estero per la salvaguardia e la valorizzazione delle strade di interesse storico e dei siti di valore culturale e turistico connessi alla viabilità.

2.4 Nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1, la Società approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143; alla Società compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327.

2.5 Ferma restando la non trasferibilità a terzi delle funzioni pubbliche di vigilanza, controllo e sicurezza affidate in concessione alla Società, la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita mediante contratti di concessione assunti direttamente dalla Società ovvero

da società, consorzi e/o imprese partecipate di cui la Società può promuovere la costituzione o assumere partecipazioni, nonché mediante affidamenti a terzi anche con contratti di concessione, ai sensi della normativa vigente.

2.6 La società potrà compiere, purché in via strumentale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e, a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- svolgere ogni attività strumentale, complementare e connessa, direttamente o indirettamente, all'oggetto sociale, ivi comprese quelle inerenti la mobilità, i servizi agli utenti e quelle volte alla valorizzazione dei beni afferenti le attività della Società;
- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione finanziaria (ex D.Lgs. n. 58/98), della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito ed in genere delle attività riservate alle imprese bancarie ed ai soggetti operanti nel settore finanziario (ex D.Lgs. n. 385/93);
- assumere partecipazioni o interessenze in altre società, consorzi e/o imprese, sia italiane che straniere, non a scopo di collocamento, nonché prestare garanzie in favore di società, consorzi o imprese partecipate.

Articolo 3 – Sede

3.1 La Società ha sede in Roma. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici, in Italia e all'estero

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.269.892.000,00 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottocentonovantaduemila virgola zero zero) ed è suddiviso in 2.269.892.000 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottocentonovantaduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

Articolo 6 - Aumento di Capitale

6.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato - con conferimenti di danaro o di beni in natura o di crediti - con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, ovvero con le altre modalità previste dalla legislazione speciale per ANAS S.p.A..

6.2 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative.

7.2 Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 178, così come modificato dall'art. 6-ter della legge 2 dicembre 2005, n. 248.

7.3 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8 – Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Articolo 9 - Assemblea degli azionisti

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

10.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art. 12;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti potranno affluire.

10.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

10.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

10.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea — contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno — deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi — quali lettera raccomandata, telegramma o fax — atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto ad otto giorni.

10.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

10.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.

Articolo 11 - Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza è presieduta dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età. In assenza o impedimento di tutti i Consiglieri l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

12.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 c.c.

12.3 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e designato dagli intervenuti, fermo restando quanto previsto dall'art. 10.4 del presente Statuto.

Articolo 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1 Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

13.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.

Articolo 14 – Sistemi di amministrazione e di controllo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio Sindacale, mentre il controllo contabile è affidato ad una società di revisione ai sensi di legge e del presente Statuto.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque componenti tra cui il Presidente eletti dall'assemblea.

15.2 Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.

15.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c.

15.4 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1) I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un

triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.

Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3) La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:

- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

D) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

II) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

III) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) sia stato soggetto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il Consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni

caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

Articolo 16 – Presidente

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e permane nella carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art.19 del presente statuto;
- b) esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.2 del presente Statuto, riferendo, almeno ogni tre mesi al Consiglio e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; adotta in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e, in tal caso, è obbligo del Presidente sottoporre al Consiglio, nella prima seduta utile, i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza per la loro ratifica;
- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi;
- d) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto;
- f) può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Articolo 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta

richiesta scritta, indicando le materie da trattare, dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telegramma o fax, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 del presente statuto.

17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in carica, o, in caso di assenza di questi, dal più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario.

17.5 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dal processo verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe

18.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione delega le proprie competenze al Presidente ad eccezione:

- a) di quanto previsto agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis c.c.;
- b) della determinazione delle indennità e del rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi sociali in ragione del loro ufficio;
- c) della predisposizione del programma pluriennale ed annuale delle attività della società;
- d) delle proposte di accordi inerenti all'applicazione della convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture;
- e) dell'approvazione di progetti di lavori di importo superiore a 50 milioni di euro;
- f) dell'approvazione di contratti di affidamento di lavori di importo superiore al limite di applicazione della normativa comunitaria nonché di contratti di affidamento di forniture e servizi di importo superiore al quinto del valore suindicato;
- g) dell'approvazione di atti aggiuntivi ai contratti di affidamento di lavori, forniture e servizi qualora il nuovo importo contrattuale superi il valore indicato alla precedente lett. f);
- h) dell'acquisto e la vendita di beni immobili per importi superiori a 2,5 milioni di euro e di beni mobili per importi superiori a 1 milione di euro;
- i) della costituzione di società, nonché dell'acquisizione e della cessione di partecipazioni societarie.

18.3 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione — ai sensi dell'art. 2365 c.c. — le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 c.c. e 2505-bis c.c., gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui all'art. 3.1 del presente Statuto.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può comunque delegare anche ad uno o più Consiglieri il compimento di atti o categorie di atti relativi alle materie già delegate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, restando in ogni caso esclusa la

delega della rappresentanza e della firma sociale.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, spettano esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 - Remunerazione dei Consiglieri

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente. Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti.

21.2 I Sindaci, tra cui il Presidente, sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Tutti i Sindaci sono rieleggibili.

21.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

21.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

Articolo 22 – Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, c.c.

Articolo 23 – Controllo Contabile

23.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, nonché all'albo speciale Consob di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

23.2 L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

23.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

23.4 La società incaricata del controllo contabile esercita le funzioni di cui all'art. 2409-ter c.c. e documenta l'attività svolta in apposito libro tenuto presso la sede della Società.

Articolo 24 - Direttore Generale

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone i poteri e il compenso.

Articolo 25 - Organizzazione della Società

Il Consiglio, su proposta del Presidente, approva la struttura organizzativa della Società.

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

26.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

26.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori ed essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

26.3 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

26.4 Il dirigente preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

26.5 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

26.6 Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili predisposte per la formazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio consolidato, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

Articolo 27 - Esercizio sociale e bilancio

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Costituiscono ricavi della Società, tra gli altri, tutti i proventi percepiti dall'esercizio delle attività oggetto della concessione di cui all'art. 2.1 del presente statuto.

27.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea fermo restando la riserva di legge.

Articolo 28 - Scioglimento e liquidazione della Società

28.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

28.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 29 – Rinvio

29.1 Trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 7 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2002, n. 178, e successive modifiche.

29.2 Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi speciali in materia e la normativa speciale relativa ad ANAS S.p.A.

F.to PIETRO CIUCCI

" PAOLO CASTELLINI - Notaio

Il presente fascicolo consta di n. 152 fogli tutti conformi all'originale



PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Ciucci", written over the text "IL SEGRETARIO".